

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3438 Anno 2018

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udiienza: 21/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ARRIGONI CLAUDIO nato il 01/04/1947 a CESENA

avverso l'ordinanza del 08/02/2017 del TRIBUNALE di FORLI'

sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

lette/entite le conclusioni del PG dott. Francesco Loy,

che ha chiesto l'annullamento senza
rinvio e la prescrizione degli atti per
l'infrazione commessa al Tribunale di Forlì
in composizione monocratica.



Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Arrigoni Claudio, finalizzata all'applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati di cui a cinque sentenze esecutive indicate nella stessa istanza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Arrigoni Claudio, tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 665, commi 4 e 4 *bis* cod. proc. pen., per essere stata l'ordinanza pronunciata da giudice funzionalmente incompetente e precisamente dal Tribunale di Forlì in composizione collegiale, anziché dal Tribunale di Forlì in composizione monocratica, avendo quest'ultimo pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo e precisamente la sentenza in data 01/02/2016, irrevocabile il 18/02/2016. Rileva il ricorrente che nel caso in esame non trova applicazione il comma 4 *bis* dell'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui sarebbe competente il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, riferendosi detta norma alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso Tribunale. Il difensore chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo".

Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della *perpetuatio iurisdictionis* (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 - dep. 22/02/1994, Confl. comp. G.I.P. Trib. Grosseto e App. Firenze in proc. Comandi, Rv. 196548 : nella specie la Corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena).

E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello



stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015 - dep. 03/08/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679) e secondo cui in materia di esecuzione il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 - dep. 09/04/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600).

4. Nel caso di specie radica la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione in oggetto, ai sensi dell' art. 665, comma 4 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì in composizione monocratica in data 01/02/2016, irrevocabile il 18/02/2016.

Non trova, invece, applicazione il comma 4 *bis* dell' art. 665 cod. proc. pen., come da giurisprudenza consolidata di questa Corte da cui non ci si intende discostare, secondo cui la regola dettata da tale disposizione normativa, per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (si veda per tutte Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015 - dep. 17/12/2015, Pitocco, Rv. 265517). Come appunto nel caso di specie, in cui l'esecuzione concerne, oltre alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Forlì, quelle della Corte di appello di Bologna, tra cui, oltre alla sentenza in data 03/03/2004 di conferma della pronuncia della Pretura di Forlì - Sezione distaccata di Cesena, la sentenza in data 15/02/2005, irrevocabile il 09/05/2007, di sostanziale riforma, attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini.

5. Deve, quindi, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, e, conseguentemente, disporsi la trasmissione degli atti al suddetto Giudice.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Forlì in composizione monocratica per l' ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.